

Vista la normativa vigente (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) riguardante la valutazione e gli “scrutini finali”, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni delle competenze dei singoli consigli di classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini:

1. La valutazione finale terrà conto:

1.1 rilevamento dei risultati ottenuti nelle singole discipline documentati e coerenti nel numero con le decisioni del Collegio e con la programmazione del singolo docente.

In mancanza di un congruo numero di valutazioni relativamente a conoscenze, abilità e competenze ritenute prerequisiti per affrontare la classe successiva, lo studente sarà considerato insufficiente.

È possibile ricorrere a non più di due aiuti per le discipline in cui la valutazione sia non sufficiente, che verranno deliberati dal Consiglio di classe in fase di scrutinio finale

1.2 individuazione del tipo e della gravità delle carenze

1.3 valutazione del miglioramento realmente conseguito nell'ambito delle competenze

1.4 valutazione della capacità di studiare in modo autonomo, così da conseguire una preparazione che abbia caratteristiche interdisciplinari

1.5 individuazione delle possibilità di recupero

1.6 valutazione del recupero effettuato

1.7 valutazione del curriculum scolastico

1.8 valutazione del comportamento nei confronti dello studio che rilevi, in particolare, l'impegno, la partecipazione e la volitività.

1.9 La valutazione finale del voto di condotta terrà conto anche della relazione rilasciata dall'ente in cui si è effettuato il PCTO.

2. L'analisi della situazione di ciascun alunno dovrà portare alla definizione della valutazione finale come risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento, nel quale il voto non può rappresentare un atto univoco, personale, discrezionale di ogni singolo docente, ma il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi di giudizio collegiale che tiene conto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'anno scolastico, anche in relazione a quelli forniti dagli interventi didattici ed educativi integrativi ai quali l'alunno ha partecipato.

L'alunno verrà dichiarato non promosso, quando le insufficienze riportate siano rappresentative di gravi carenze tali da non rendere ipotizzabile alcun recupero e, di conseguenza, da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

In fase di scrutinio finale:

- 1.1. Con tre insufficienze, di cui almeno due gravi, ossia minori o uguali a 4, non si è ammessi alla classe successiva
- 1.2. Con tre insufficienze in tre discipline con scritto/pratico e orale non si è ammessi alla classe successiva.
- 1.3. L'alunno verrà dichiarato promosso, quando abbia riportato la sufficienza in tutte le discipline o quando, presente una lieve insufficienza in una o due discipline, il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto indispensabili per l'ammissione all'anno successivo (6*). In quest'ultimo caso il Consiglio di Classe invierà una lettera informativa alla famiglia con l'invito all'alunno ad approfondire, durante l'estate e in modo autonomo, quelle parti di contenuto non del tutto acquisite.
- 1.4. Allo scrutinio di settembre sarà considerato elemento negativo il ripetersi di un profitto insufficiente nelle medesime discipline: tale eventualità potrebbe costituire motivo di non ammissione nel caso fosse imputabile ad una sistematica tendenza a tralasciare, ogni anno le stesse discipline
- 1.5. Allo scrutinio di settembre anche una sola insufficienza grave può essere motivo di non promozione qualora sia stato individuato nell'allievo un disimpegno totale e ingiustificato o continuato che ha portato al rifiuto della materia.